

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti) e agli articoli da 173 a 177 e da 203 a 210 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, disciplina il sistema delle procedure per l'esecuzione di lavori in economia con specifico riguardo alle esigenze di T2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l., entro i limiti riportati negli articoli seguenti.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di procedure per eseguire lavori in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento:

a) alla normativa nazionale:

- Codice civile, codice di procedura civile;
- D. Lgs. 163/2006 (di seguito denominato "Codice dei contratti") in misura prevalente e con particolare riferimento all'art. 125 e s.m.i.
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

b) ai Regolamenti:

- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 (di seguito denominato "Regolamento").

ART. 3 – DEFINIZIONI

LAVORI IN ECONOMIA

Art. 125, Comma 5, Codice dei Contratti

Amministrazione Diretta

Art. 125, Comma 3, Codice dei Contratti

Lavori eseguiti mediante una procedura ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa.

Lavori effettuati con materiali e mezzi propri o acquistati o noleggiati appositamente, con personale proprio e/o

eventualmente assunto per l'occasione.

Cottimo Fiduciario

Art. 125, comma 8, Codice dei Contratti

I lavori eseguiti per cottimo fiduciario si realizzano mediante affidamento a terzi, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

Affidamento diretto

Art. 125, comma 8, Codice dei Contratti

Nell'ambito del cottimo fiduciario, entro determinati limiti d'importo, i lavori possono essere affidati direttamente ad un operatore economico.

Procedura Negoziata

Art. 3, comma 40, Codice dei Contratti

Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

ART. 4 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per l'esecuzione di lavori in economia sono consentite per importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti e successive modifiche ed aggiornamenti. Il limite di importo è automaticamente revisionato attraverso il meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del Codice dei contratti.

2. Gli importi sono sempre da intendersi al netto dell'I.V.A. Alla data di redazione del presente regolamento la soglia è fissata ad Euro 200.000,00 (art. 125 comma 5 del Codice dei contratti).

3. Nessuna esecuzione di lavori può essere artificialmente frazionata al fine di eludere le procedure di evidenza pubblica allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Codice dei contratti, i lavori eseguiti in amministrazione diretta il limite di valore complessivo per singolo intervento non può superare il limite di € 50.000,00, al netto degli oneri fiscali.

5. I costi relativi alla sicurezza, di cui all'art. 131 del codice dei contratti, concorrono alla determinazione degli importi sopra riportati.

ART. 5 – TIPOLOGIE DI LAVORI IN ECONOMIA

1. Sono eseguiti in economia, nei limiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, i seguenti lavori rientranti nelle attività inerenti alle funzioni istituzionali non economiche dell'Ente, collegate a progetti finanziati con fondi pubblici, anche comunitari, e/o attività in delega di enti ed amministrazioni pubbliche:

- a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei fabbricati con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze di proprietà dell'azienda ovvero in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono a carico del locatario;
- b) lavori accessori e strumentali per l'installazione di attrezzature e impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza dei fabbricati e dei relativi impianti, sia di proprietà dell'azienda, sia in uso o locazione nei casi in cui per legge o contratto le spese sono poste a carico del locatore (art. 125 comma 6 lett. c codice dei contratti);
- d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di una gara ad evidenza pubblica (art. 125 comma 6 lett. d codice dei contratti);
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità (art. 125 comma 6 lett. e codice dei contratti);
- f) completamento di opere o impianti a carico dell'appaltatore a seguito di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo o della risoluzione del contratto (art. 125 comma 6 lett. f codice dei contratti).

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. Il Responsabile del procedimento (art. 10 del Codice dei contratti) cura la realizzazione di ogni lavoro da eseguire in economia, provvede altresì ad effettuare l'aggiudicazione definitiva e a far sottoscrivere il contratto al Legale Rappresentante o a chi ha delega di firma, e ne diventa responsabile in prima persona.

2. Il Responsabile del procedimento viene nominato dalla Direzione in relazione ad ogni specifico provvedimento. Per lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 la nomina avviene con determina del Legale Rappresentante ed è data facoltà al Responsabile del procedimento nominare una Commissione di valutazione.

3. Il Responsabile del procedimento deve essere in possesso della competenza professionale e tecnica adeguata in relazione ai compiti e alla tipologia di lavori per cui è nominato.

4. Il Responsabile del procedimento può nominare il Direttore dei lavori con lo scopo di seguire l'andamento regolare dei lavori.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

1. L'esecuzione di lavori in economia possono avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario.

2. Per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue l'intervento, per mezzo del personale dipendente o allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati, acquisendo le forniture di beni e servizi necessari per l'intervento.

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata, nella quale l'esecuzione dei lavori viene affidamento a soggetti esterni all'Ente, purché in possesso dei requisiti necessari.

ART. 8 - PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

1. Per i lavori eseguiti per cottimo fiduciario possono essere effettuati con le seguenti modalità (art. 125, comma 8 del Codice dei contratti):

a) Procedura negoziata: è obbligatoria per importi pari o superiori ad Euro 40.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria indicata nell'art. 4 comma 2, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene, da parte del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuarsi sulla base di indagini di mercato.

b) Affidamento diretto: è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, per importi inferiori ad Euro 40.000,00.

ART. 9 - PROCEDURA NEGOZIATA: SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI

1. Per i lavori eseguiti per cottimo fiduciario, il Responsabile del Procedimento provvede a richiedere per iscritto ad almeno cinque preventivi ad imprese del settore, se sussistono in tale numero soggetti idonei per l'esecuzione dell'intervento. I soggetti da consultare sono selezionati mediante un'adeguata indagine di mercato effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. Le indagini di mercato sono preordinate per conoscere l'assetto del mercato, quindi i possibili potenziali offerenti e il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale. Le indagini di mercato vengono

effettuate tramite la pubblicazione di un avviso/raccolta di manifestazione di interesse nell'apposita sezione del sito aziendale www.t2i.it.

3. Il tempo reso disponibile agli operatori per rispondere all'avviso di manifestazione di interesse a presentare offerte deve essere non inferiore a 5 giorni solari dalla pubblicazione dell'avviso/raccolta di manifestazione di interesse sul sito aziendale.

4. L'avviso pubblicato sul sito aziendale deve riportare il codice "CIG" (Codice Identificativo di Gara) registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP" (Codice Unico di Progetto). Tali codici saranno acquisiti dall'ufficio amministrativo su richiesta a cura del Responsabile del Procedimento prima della procedura alla individuazione del contraente e dovranno accompagnare tutti gli atti amministrativi successivi.

5. La consultazione avverrà tramite lettera di invito a formulare offerte, inviata nei termini previsti al successivo articolo 11 ad almeno 5 soggetti considerati idonei tra coloro che hanno manifestato l'interesse a presentare offerte.

ART. 10 – PROCEDURA NEGOZIATA: INVITO A FORMULARE OFFERTE

1. L'invito a formulare offerte e l'ulteriore scambio di informazioni tra l'Ente e i fornitori potrà avvenire, a discrezione dell'Ente, mediante raccomandata, fax, pec, e-mail, con fissazione del termine di offerta non inferiore dieci giorni dalla data dell'invito, salvo specifiche ragioni di urgenza. Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimento da parte degli offerenti.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 173 del DPR 207/2010, la lettera d'invito deve contenere di norma almeno i seguenti elementi:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in casi di ritardo e il diritto dell'azienda di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del codice dei contratti;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore;
- h) la facoltà di applicare l'art. 83 comma 3 del Codice dei contratti.

3. Ai sensi della deliberazione attuativa del 21 dicembre 2011 dell'Avcp in attuazione dell'art. 1 comma 65 e 67, della Legge n. 266, 23 dicembre 2005, nella lettera d'invito devono essere indicate le modalità operative e l'importo che l'operatore economico è

tenuto a versare a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici prima della presentazione dell'offerta, allegando prova di avvenuto pagamento.

ART. 11 – AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Per lavori di importo inferiori a Euro 40.000,00 al netto di Iva la consultazione può avvenire anche con procedura semplificata, attraverso semplice indagine di mercato, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento.

2. E' possibile, in via straordinaria, ricorrere all'affidamento diretto ad un unico fornitore ai sensi dell'art. 125, comma 8 del codice degli appalti, dietro obbligo da parte del Responsabile del procedimento di motivare per iscritto relativamente ai vantaggi per l'Ente in termini di efficacia ed economicità complessiva dell'affidamento, derivanti dal non ricorrere alla ordinaria procedura comparativa di cui al comma 1 del presente articolo (ai sensi art. 57, comma 1, Codice dei contratti). Il ricorso all'affidamento diretto è comunque conseguente ad una trattativa economica con il fornitore, il cui sviluppo viene documentato e portato anch'esso in accompagnamento alle proposte di ordine o contratto per la Direzione.

3. Per importi pari o superiori a Euro 40.000,00 e fino ai limiti dell'importo di cui all'art. 4, si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte e, ricorrendo all'affidamento diretto ad un unico fornitore, nei seguenti casi:

- a) quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento;
- b) in caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o della pubblica incolumità.

4. Nei casi di cui al comma 2 e 3, il Responsabile del Procedimento dovrà motivare dettagliatamente e per iscritto il ricorso a tale procedura specificando:

- a) le caratteristiche del lavoro riconducibili al concetto di privativa industriale;
- b) le impellenti ed imprevedibili esigenze di pubblica utilità, i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari a rimuovere gli inconvenienti verificatisi.

5. Tutti i documenti, compresa l'indagine di mercato, devono riportare il codice "CIG" (Codice Identificativo di Gara) registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP" (Codice Unico di Progetto). Tali codici saranno acquisiti dall'ufficio amministrativo su richiesta a cura del Responsabile del Procedimento.

6. Per le fasi operative dell'affidamento diretto si applicano gli art.12 e succ.

ART. 12 – QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

1. Per i lavori di importo singolo complessivo pari o inferiore a euro 150.000,00, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui all'art. 38, comma 1, e art. 39, comma 1 e 2, del codice dei contratti, devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi, di cui all'art. 90 del relativo Regolamento:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. I requisiti richiesti sono attestati e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta, mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2010, nr. 445. L'Ente può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore affidatario. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

3. Per i lavori di importo superiore a euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione SOA, relativa ai lavori da eseguire; in tal caso non è richiesta alcuna dimostrazione dei requisiti richiesti.

ART. 13 – CRITERI DI AFFIDAMENTO

1. L'esame e la scelta delle offerte per i lavori previsti dall'art. 10 del presente Regolamento (Procedura negoziata) sono effettuate in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) prezzo più basso: qualora i lavori da eseguire siano chiaramente individuati nella lettera di invito e non sia prevista alcuna variazione;
- b) offerta economicamente più vantaggiosa: valutabile in base ad elementi e parametri diversi e variabili a seconda della natura dei lavori, quali ad esempio il prezzo, il termine

di esecuzione o di consegna, ecc. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione devono essere menzionati nella lettera di invito (procedura negoziata).

2. Alle operazioni di individuazione della migliore offerta e del soggetto affidatario procede il Responsabile del Procedimento o la commissione di valutazione nominata ai sensi dell'art. 6 comma 2 del presente regolamento producendo un verbale mantenuto agli atti.

3. Il Responsabile del Procedimento, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all'aggiudicazione dei lavori, qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera d'invito non sia stata esclusa tale possibilità.

4. L'Ente può approfondire e valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 14 - PUBBLICITA' E INFORMAZIONE

1. Le procedure di esecuzione di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'articolo 122 del Codice dei contratti (obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale).

2. L'esito degli affidamenti di lavori mediante cottimo fiduciario, per importi maggiori di Euro 40.000,00, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione nel sito aziendale www.t2i.it e viene comunicato agli operatori che hanno partecipato alla procedura selettiva (art. 173 comma 2 del Regolamento).

3. Ogni intervento deve essere registrato al sistema informativo di monitoraggio gare dell'Avcp, con attribuzione del codice CIG e, ove previsto, del codice CUP. Tali codici devono essere riportati su tutta la documentazione amministrativa e contabile.

ART. 15 - CONTRATTO

1. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera e scambio di corrispondenza con la quale è disposta l'ordinazione dei beni o dei servizi, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito o far esplicito richiamo ad essi.

2. Ai sensi dell'art. 11 comma 10 del Codice dei contratti, il contratto non può essere stipulato prima che siano trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione.

3. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

- b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo complessivo per quelli a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di esecuzione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell'Ente di risolvere in danno il contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento del cottimista, ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti pubblici;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.
- h) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 del D.lgs nr. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.:
 - l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale l'Ente dovrà effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;
 - l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso i cui e transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono sciolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi.
- i) il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, e ove previsto, il codice unico di progetto "CUP";
- j) numero di protocollo, commessa e/o centro di costo ed indicazione completa del progetto finanziato di riferimento (se applicabile);

4. Ove previsto, al contratto dovrà essere allegato il piano della sicurezza, che ne fa parte integrante, di cui all'art. 131 del Codice dei contratti e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) compilato e controfirmato, di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, nr. 81.

ART. 16 – COMUNICAZIONE ALL'OSSERVATORIO DEGLI APPALTI PUBBLICI

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 8 del Codice dei Contratti, per affidamenti di importo superiore a Euro 50.000,00, l'Ente è tenuto a comunicare all'Osservatorio degli appalti pubblici:

a) entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) Limitatamente ai settori ordinari (parte II del Codice dei contratti), entro 60 giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

ART. 17 - GARANZIE

1. Ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti, a garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi potrà essere richiesta al fornitore aggiudicatario, nei casi di importo superiore a 40.000 Euro, una garanzia del 10% (dieci per cento) dell'importo di affidamento (cauzione definitiva).

2. Tale garanzia resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto, dovrà essere costituita mediante cauzione oppure fidejussione bancaria o polizza assicurativa, prevedendo inoltre la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.

3. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, gli operatori economici sono di norma esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva. Con esplicita previsione nella determina a contrarre, gli operatori economici affidatari di lavori di importo superiore a euro 40.000,00, possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva.

ART. 18 - LAVORI D'URGENZA E SOMMA URGENZA

1. Ai sensi dell'art. 175 del Regolamento, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dallo stato di necessità e di urgenza, il responsabile del procedimento deve redigere un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi, le cause e i lavori necessari, corredato da una perizia estimativa per la copertura della spesa e trasmette al direttore dell'ente per l'autorizzazione ad eseguire l'intervento.

2. Ai sensi dell'art. 176 del Regolamento, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio (indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità).

ART. 19 - VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

1 . Le variazioni in aumento dell'importo del contratto devono essere gestite nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del Codice dei Contratti.

2. Il responsabile del procedimento o il direttore dei lavori se nominato, se durante l'esecuzione dei lavori in economia accerta che la previsione di spesa è insufficiente, presenta al direttore dell'ente una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza della spesa. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare il limite di euro 200.000,00 al netto degli oneri fiscali (art. 177 del Regolamento).

ART. 20 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. I lavori in amministrazione diretta vengono contabilizzati e liquidati in apposite liste dal Responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e di noli, previa verifica dei documenti di consegna in relazione agli ordinativi di fornitura, sulla base delle relative fatture;
- b) per la manodopera eventualmente assunta, previa verifica delle presenze, con il pagamento degli stipendi.

2. Per i lavori di importi inferiore a euro 20.000,00, la contabilità è sostituita mediante l'apposizione del visto sulle fatture da parte del responsabile del procedimento, quale attestazione di corrispondenza delle forniture e delle prestazioni di manodopera, eventualmente assunta, con quanto fatturato.

ART. 21 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO FIDUCIARIO

1. La contabilità e i pagamenti relativi ai lavori in economia sono disciplinati dall'articolo 203 all'articolo 210 del Regolamento.

2. Per i lavori per cottimo fiduciario inferiori a euro 40.000,00, la contabilità è sostituita dal visto sulle fatture apposto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori se nominato, quale attestazione di corrispondenza dei lavori con quanto fatturato.

3. Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e, laddove previsto, fiscale.

ART. 22 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

1. La regolare esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore a euro 40.000,00, è attestata dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei lavori, se nominato, mediante apposizione del visto sulla fattura.

2. Per i lavori in economia di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiori a euro 500.000,00, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori, se nominato. Per lavori superiori a euro 500.000,00, il certificato di regolare esecuzione è sostituito dal certificato di collaudo.

3. Ai sensi dell'art. 237 del Regolamento, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori e deve contenere:

- a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:
 - il titolo dell'opera o del lavoro;
 - la località e la provincia interessate;
 - la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
 - gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
 - il quadro economico recante gli importi autorizzati;
 - l'indicazione dell'esecutore;
 - il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
 - il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
 - le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
 - la data e gli importi riportati nel conto finale;
 - l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
 - la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
 - gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
- c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
- d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;
- e) la certificazione di collaudo:
 - riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
 - determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa

stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;

- dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore;
- attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

4. Qualora nel biennio seguente l'emissione del certificato di regolare esecuzione dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il Responsabile del Procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso si potrà decidere di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

5. Vedi inoltre art. 234 comma 2, 3 e 4 e art. 235 del Regolamento.

ART. 23 – SVINCOLO DELLA CAUZIONE E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO (art. 235 del Regolamento)

1. Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione definitiva, ove prevista.

2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 24 – SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'articolo 118 del Codice dei contratti, il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto medesimo. E' ammesso il parziale subappalto dei lavori della categoria prevalente ad impresa subappaltatrice in possesso dei requisiti richiesti, nei limiti del 30% dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

2. L'affidamento in subappalto è possibile a condizione che il concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i servizi che intende subappaltare (nei limiti anzidetti). L'omessa indicazione in sede di offerta dell'intenzione di ricorrere al subappalto vincola l'esecutore ad eseguire direttamente tutti i lavori.

ART. 25 – CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

1. Ai sensi della deliberazione attuativa del 21 dicembre 2011 dell'Avcp in attuazione dell'art. 1 comma 65 e 67, della Legge n. 266, 23 dicembre 2005, l'Ente e gli operatori

economici che partecipano alla gara sono tenuti a versare a favore dell'Autorità un contributo in relazione all'importo posto a base dell'affidamento.

ART. 26 – NORME DI RINVIO

1. Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono sempre “oneri fiscali esclusi”.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
3. Qualora disposizioni normative e regolamentari successive all'entrata in vigore del presente Regolamento modificano i massimali e i limiti di spesa, il presente regolamento si intende modificato automaticamente, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

La Direzione